

GENNAIO - MARZO

Rivista di
approfondimento
scientifico

mec

**mediazione e composizione
crisi da sovraindebitamento**

Edizione mediazione



MEDI



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

#01

duemilaventidue



**Mediazione e Composizione
Crisi da sovraindebitamento
Rivista di approfondimento scientifico**

MEDI dell'Odcec di Napoli
Organismo di Mediazione Civile
Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento
Ente di Formazione

DIRETTORE RESPONSABILE
Riccardo Izzo

CO DIRETTORI
Vincenzo Moretta
Achille Coppola

CONSIGLIERE DELEGATO
Matteo De Lise

PRESIDENTE COMITATO SCIENTIFICO
Nicola Graziano

COMITATO DI REDAZIONE
Roberto Greco
Valeria Langella
Carlo Negri
Marialuiga Vitagliano

SEGRETERIA DI REDAZIONE
Isabella Ascione

MEDI

Piazza dei Martiri, 30 - 80121 Napoli

tel 081/7643787 - fax 081/2400335

P.IVA 05936561215

rivista.medi@odcec.napoli.it

Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011.

I contenuti e i pareri espressi negli articoli sono da considerare opinioni personali degli autori che non impegnano pertanto il direttore, i vice direttori, il comitato scientifico e il comitato di redazione.



SOMMARIO

Prefazione pag. 4

La mediazione civile: obbligo di segretezza delle informazioni.

a cura di MARIALUIGIA VITAGLIANO pag. 6

Colpa medica, mediazione e ATP.

a cura di CARLO NEGRI pag. 8

Il Gratuito Patrocinio: da strumento di tutela dei “miserabili” al riconoscimento costituzionalmente orientato di “garanzia dei diritti incompressibili dell’uomo” anche in sede di mediazione obbligatoria e/o delegata. Profili di illegittimità della lacunosa normativa in merito e novità introdotte dalla L. 206/2021 anche alla luce della sentenza di Cassazione n.10/2022.

a cura di VALERIA LANGELLA pag. 12

La mediazione civile 3.0: sette anni per una riforma necessaria

a cura di ROBERTO GRECO pag. 17

Prefazione

La legge 206/2021 di delega al Governo per la riforma del processo civile in fieri, ha senza dubbio spinto, in particolar modo, sul potenziamento delle misure alternative di risoluzione delle controversie (ovvero le A.D.R.) al fine sia di favorire un processo fortemente deflattivo del contenzioso destinato ad essere incardinato in Tribunale sia di permettere ai cittadini ed agli stessi Organismi vantaggi in termini fiscali (quali l'esenzione dall'imposta di registro e/o il riconoscimento di un credito d'imposta pari al contributo unificato qualora il giudizio si estingua a seguito di accordo di mediazione per quanto concerne le parti, nonché un credito di imposta per gli Organismi che effettuano le procedure in parola con gratuito patrocinio). Tali benefits sono stati introdotti per indurre a promuovere procedure di ADR e/o aderire alle stesse, tanto anche per far fronte allo scenario socio-economico decisamente compromesso dal persistere degli eventi pandemici e bellici.

La mediazione, la conciliazione, la negoziazione assistita e l'arbitrato, come dettagliatamente analizzati già nelle edizioni precedenti della nostra rivista, sono tutti volti ad una soluzione bonaria dell'insorgenda lite, con tempi e costi ridotti di gran lunga inferiori ad un giudizio. Scopo della riforma in attuazione è infatti quello di armonizzare tutta la normativa inerente tali strumenti di "giustizia alternativa" al fine anche di garantire il paritario accesso di tutti alle suddette procedure (circostanza di fatto verificatasi con l'estensione del gratuito patrocinio alla mediazione in quanto fase, se non risolutiva della vicenda, comunque propedeutica all'azione giudiziaria).

L'estensione dell'obbligatorietà della mediazione a tutti i contratti di qualsiasi natura stipulati in circostanza di Covid nonché ai contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, ai contratti d'opera, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura è stato un chiaro segnale della volontà del Legislatore di incrementare e rafforzare le A.D.R. Fermo restando che l'art. 6 bis del D.L. n. 6/2020 aveva già stabilito che il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza da COVID-19 fosse sempre valutato ai fini dell'esclusione ex artt. 1218 e 1223 c.c. della responsabilità del debitore anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardi o omessi adempimenti, la norma in esame dispone ora che, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali, nelle quali appunto il rispetto delle misure di contenimento può essere valutato ai sensi dell'articolo sopra ricordato, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda. La norma in parola apre quindi un importante spiraglio per un ricorso generalizzato alla mediazione nella gestione di tutti i contenziosi derivanti dalla situazione emergenziale degli ultimi mesi o ad essa in qualche modo connessi. L'obiettivo di tale scelta politica come innanzi citato è innegabile se si considera inoltre che la consulenza tecnica eventualmente svolta in sede di mediazione (C.T.M.), sull'accordo delle parti potrà esser ormai prodotta in giudizio e sottoposta al giudice quale esito pre-istruttorio del

processo, velocizzando così l'iter successivo ed evitando ulteriori esborsi in sede di contenzioso. Ulteriore elemento che conferma l'indirizzo legislativo in tema di ADR è dato dall'introduzione dell'ulteriore figura specializzata dell'esperto negoziatore di cui al d.l. n. 118/2021, per la gestione delle crisi di impresa e la conseguenziale tutela dei creditori.

La riforma si è incentrata quindi sul potenziamento preferenziale della procedura di mediazione civile e commerciale, sull'estensione della negoziazione assistita anche nelle controversie di lavoro (in cui si prevede la possibilità, per i consulenti del lavoro di partecipare al procedimento, nonché applicazione della negoziazione assistita anche nella trattazione di dispute inerenti i figli minori naturali) e sul potenziamento dell'arbitrato analogamente al sistema giuridico britannico di Common Law, al fine di "europeizzare" l'immagine della giustizia italiana ed incentivare così gli investimenti stranieri sul territorio nazionale. Pari rilievo riveste, altresì, l'evoluzione della normativa inerente la gestione della crisi da sovraindebitamento alla luce del cd. "Decreto Ristori" (L. 176/2020) e del nuovo Codice della Crisi di Impresa e di Insolvenza di cui abbiamo pure analizzato i profili salienti nelle precedenti edizioni, quale strumento per aiutare non solo i piccoli imprenditori ma anche le famiglie ed i consumatori a fronteggiare i debiti incrementatisi con la crisi socio-economica frutto della pandemia e dei nuovi assetti che la guerra in corso sta determinando e tanto al fine di provare a cautelare quei valori di dignità sociale che son propri dell'Uomo e sono sanciti e tutelati sia dal diritto nazionale che internazionale, seppur in uno scenario fortemente compromesso.

*Riccardo Izzo - Presidente Medi
Referente Medi OCC
dell'ODCEC di Napoli*

La mediazione civile: obbligo di segretezza delle informazioni.

a cura di
Marialuigia Vitagliano

Dottore Commercialista Revisore Legale dei Conti

SOMMARIO 1. Introduzione; 2. Mediazione Civile; 2.1 La figura del Mediatore; 3. Il dovere e l'obbligatorietà della segretezza.

1. Introduzione

La mediazione è uno strumento previsto dalla legge per favorire la conciliazione delle parti. In determinati ambiti, questo strumento costituisce una condizione di procedibilità, quindi non è consentito fare ricorso al giudice senza aver esperito il tentativo di conciliazione. Pertanto, in molti casi, la mediazione è un passaggio obbligatorio se si vuole andare in giudizio.

Possono verificarsi quattro ipotesi di Mediazione a seconda del rapporto intercorrente tra il procedimento di mediazione e il processo civile e in particolare alla presenza o meno dell'obbligatorietà di ricorrere alla mediazione prima di qualsivoglia altra azione legale:

- Mediazione facoltativa o volontaria;
- Mediazione obbligatoria;
- Mediazione delegata o demandata;
- Mediazione concordata o consensuale.

Ad ogni modo, per le regole generali sul procedimento di mediazione si fa riferimento, anche per la mediazione obbligatoria, a quanto previsto per la mediazione volontaria.

La mediazione civile e commerciale (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) consiste – in estrema sintesi – nell'attività, comunque denominata, svolta da un terzo im-

parziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia.

Quindi, in generale, chiunque sia parte di una controversia civile può liberamente tentare di risolvere la lite tramite tale strumento, mentre per alcune specifiche controversie l'utilizzo della mediazione è imposto dalla legge e quindi è obbligatoria. In quest'ultimo caso si tratta di controversie vertenti nelle materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, originariamente elencate dall'art. 5, comma 1 d.lgs. n. 28 del 2010, ed oggi, in seguito alla riforma del 2013 con il d.l. n. 69 del 2010, conv., con mod., in l. n. 98 del 2013, elencate dal comma 1-bis del medesimo art. 5.

In tali ipotesi si parla di mediazione c.d. obbligatoria.

La natura obbligatoria della mediazione, prevista dalla citata norma di legge, deriva dalla circostanza per cui nelle controversie in questione il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità per un'eventuale, successiva, domanda giudiziale.

In estrema sintesi, ciò significa che,

in caso di controversia vertente in una delle materie in questione, per poter ottenere una sentenza di merito da parte del giudice, occorre prima svolgere il procedimento di mediazione.

Pertanto:

- se il tentativo di mediazione non viene esperito il giudice non si pronuncia sul merito della questione oggetto della procedura, ma ne rileva l'improcedibilità;
- se la mediazione viene svolta e ha esito positivo le parti raggiungono l'accordo conciliativo e non adiscono al giudice;
- se la mediazione viene svolta e ha esito negativo le parti, non avendo raggiunto l'accordo conciliativo, potranno rivolgersi al giudice che, appurando che il tentativo di mediazione non sia andato a buon fine, si esprime per definire la controversia.

2. Mediazione Civile.

La Mediazione Civile consiste nell'attività svolta da un terzo imparziale per assistere due o più soggetti nel raggiungimento di un accordo amichevole per la risoluzione di una controversia, magari con formulazione di una proposta. La domanda di mediazione relativa alle controversie viene presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del

giudice territorialmente competente per la controversia stessa. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza. Quest'ultima deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Prima di procedere per vie giudiziarie, all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione civile e delle agevolazioni fiscali ad esso legate. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile.

2.1 La figura del Mediatore.

Il Mediatore è la persona fisica che svolge la mediazione rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o prendere decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Numerose sono le disposizioni normative relative al mediatore, in particolare destinate a precisare i requisiti per poter esercitare la professione e il ruolo, i doveri e le competenze.

Maggior rilievo assumono le disposizioni dettate dal:

1) D.lgs. 28/2010: Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali" (novellato, in particolare, dal D.l. 69/2013, conv. con mod. in L. 98/2013);

2) D.M. 180/2010: decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, 18 ottobre 2010, n. 180,

"Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28" (novellato, in particolare, dal D.M. 145/2011 e dal D.M. 139/2014).

Il ruolo del mediatore consiste, innanzitutto, nel ripristinare la comunicazione tra le parti. È un percorso seguito dalle stesse con l'aiuto di questa figura professionale. Quindi l'eventuale raggiungimento dell'accordo conciliativo, che definisce la lite, non avviene mediante l'applicazione delle norme giuridiche rilevanti nella fattispecie, ma con l'attività posta in essere da un professionista che agevola e guida le parti nel processo di superamento delle proprie posizioni contrapposte vantate vicendevolmente. Questo processo è volto all'emersione dei reali interessi sottesi alla lite, facendo emergere ciò che realmente si vuole, che, spesso, è diverso da quello che si chiede solitamente alla propria controparte. In tale processo le parti sono aiutate dal mediatore, che, in questi termini, è un facilitatore della comunicazione nell'ottica del raggiungimento dell'eventuale accordo conciliativo.

3. Il Dovere e l'obbligatorietà della segretezza

Affinché la mediazione possa essere un valido momento di incontro per la conciliazione delle parti, la legge ha pensato di introdurre un vero e proprio dovere di riservatezza in capo al mediatore e, al contempo, l'obbligo per gli avvocati di non utilizzare in giudizio le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso della mediazione. Pertanto, ciò che viene detto e prodotto in sede conciliativa rimane riservato, senza possibilità che qualcuno possa avvantaggiarsi dell'incontro a discapito dell'altro. L'obbligo di riserva-

tezza nella mediazione sancisce il divieto di utilizzazione in giudizio (art. 10, comma 1: le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio);

Inoltre, è obbligatorio il vincolo del segreto professionale (art. 10, comma 2: il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p., relativo al segreto professionale, come nel caso di ministri di confessioni religiose o avvocati, e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 c.p.c. in quanto applicabili);

Infine, è fatto divieto che la proposta di accordo conciliativo vi contenga riferimenti personali, salvo diverso accordo delle parti.

Vi è poi anche uno specifico obbligo di riservatezza interna rispetto al procedimento di mediazione, secondo il quale rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate (che il mediatore può svolgere nell'ambito del procedimento di mediazione colloquiando, appunto separatamente, prima con l'una e poi con l'altra parte in lite, e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni) il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Colpa medica, mediazione e ATP.

a cura di
Carlo Negri

Mediatore professionista iscritto presso l'Organismo di Mediazione Medì dell'O.D.C.E.C. di Napoli, giornalista, consulente marketing e comunicazione

SOMMARIO_ 1. ADR e responsabilità medica e sanitaria; 2. La mediazione: aspetti tipici in materia medico-sanitaria; 3. La legge Gelli-Bianco; 4. I due procedimenti a confronto; 5. Conclusioni.

1. ADR e responsabilità medica e sanitaria

L' Alternative Dispute Resolution (ADR) indica il complesso di molteplici attività poste in essere dagli ordinamenti giuridici di common law o di civil law per risolvere in modo bonario e veloce le controversie fra privati. Fra le diverse tipologie di ADR, ciascuna dotata di peculiarità specifiche, la mediazione è la più idonea in tutti quei contesti in cui è necessario il massimo sforzo conciliativo per dirimere controversie legate in particolare a rapporti interpersonali, di natura professionale o familiare che siano.

L'istituto della mediazione viene emanato con il Dlgs 28 del 4 marzo 2010, che recepisce la direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo relativa a determinati aspetti della mediazione civile e commerciale e l'attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 recante delega al Governo in materia di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali.

L'art. 5 comma 1 del Dlgs 28/2010 stabiliva che anche per il contenzioso in materia di "responsabilità medica" vigesse l'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di mediazione, con scopo deflattivo e conciliativo delle parti e, solo successivamente, si potrà avviare la causa ordinaria.

In dottrina e giurisprudenza la responsabilità civile medica è stata normata, da sempre, come responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c. in quanto basata su un rapporto diretto fra medico e paziente e, in alcuni casi, come responsabilità aquiliana, extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., se la relazione medico-paziente avviene in una struttura ospedaliera, pubblica o privata che sia, per cui il rapporto così intercorre fra paziente e struttura sanitaria, senza alcun vincolo per il medico.

La crescente sensibilità della giurisprudenza per la tutela del paziente ha fatto sì, nel corso degli anni, che le diverse fattispecie di responsabilità convergessero nella responsabilità contrattuale, considerando il rapporto col paziente, fin dal momento dell'accettazione presso la struttura, la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di ospedalità. La responsabilità dell'azienda sanitaria, conseguentemente, assume carattere contrattuale sia per inadempimento della stessa che per il comportamento dei medici dipendenti, responsabili per il cd. "contatto sociale" che si instaura col paziente in merito al rapporto che quest'ultimo ha convenuto con la struttura sanitaria. Ciò comporta che il medico può avvalersi del trattamento di cui all'art. 2236 c.c. che limita la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale solo in caso di dolo o colpa grave, per in-

terventi risolutivi di problemi tecnici di particolare difficoltà, per cui è il paziente che deve produrre prova del nesso di causalità fra la condotta colpevole del medico e il danno subito¹

Successivamente, il legislatore ha cercato di riordinare il tema della responsabilità medica sia in ambito civile che penale con la legge 8 novembre 2012 n. 189, che converte con modificazioni il Dl 13 settembre 2012 n. 158, il cd. "Decreto Balducci", definendo, all'art. 3, colui che è "l'esercente la professione sanitaria" cercando di disciplinare la responsabilità del professionista che opera all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate.

Sul piano pratico questa legge introduce alcuni aspetti rilevanti nel contenzioso medico-paziente. In primis, estende il concetto di colpa non più al solo medico, ma anche ai danni provocati da qualsiasi professionista coinvolto nel processo di cura includendo, quindi, anche gli infermieri, i tecnici di laboratorio, i fisioterapisti e gli altri operatori nel su citato articolo 3.

Ancora, in riferimento alla figura del medico, in ambito penale limita l'azione di responsabilità per la colpa lieve, se questi ha agito nel rispetto dei protocolli, "delle raccomandazioni contenute nelle linee guida" e "nelle buone pratiche clinico-assistenziali" accreditate

¹ Cass. Civ. 22894/2005

dalla comunità scientifica; aspetto di per sé controverso, in quanto i primi sono presenti solo in alcune specializzazioni come, ad esempio, l'oncologia e l'oncoematologia; per le linee guida e le buone pratiche, invece, non fa chiarezza su quale sarebbe la comunità scientifica idonea a esprimere giudizio sulla condotta del professionista.

Sotto il profilo civilistico, la legge richiama all'obbligo ex art. 2043 c.c. per determinare l'entità del risarcimento. Si inseriscono, inoltre, alcuni principi di base per i contratti assicurativi e si crea un fondo per il risarcimento del danno, con l'applicazione delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Dlgs 209\2005 (cd. "Codice delle Assicurazioni Private").

La relazione illustrativa della legge citata mostra l'intento del legislatore di disciplinare la responsabilità del professionista che opera in strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate.

Per integrare con maggiore chiarezza la responsabilità medica del citato Dlgs 28 del 2010, il legislatore è intervenuto con la riforma del 2013, con il Dl 69\2013, il cd. "Decreto del fare" convertito poi con modificazioni in legge 98\2013, estendendo la mediazione anche alle controversie in materia di responsabilità sanitaria (contratto atipico di ospedalità), e quindi l'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di mediazione anche per i casi di risarcimento danni derivanti dalla responsabilità di qualsivoglia soggetto operante all'interno della struttura sanitaria.

Viene a crearsi così un distinguo fra "responsabilità medica", che si riferisce alle controversie insorte nel rapporto fra medico e paziente (contratto da contatto sociale), e "responsabilità sanitaria", che interviene nelle controversie insorte nel processo di cura fra la struttura sanitaria, pubblica o privata che sia, e il paziente (contratto atipico di ospedalità) estendendo, in questa categoria, i danni occorsi da qualsiasi professionista del settore e non dal solo medico.

2. La mediazione: aspetti tipici in materia medico-sanitaria.

La mediazione in generale, sin dal momento della sua introduzione nel nostro ordinamento, non ha avuto "vita facile", non solo per il risarcimento danni derivanti da colpa medica, ma anche in molte altre materie che afferiscono al Dlgs 28 del 2010.

In ambito medico-sanitario poi, dal 2011 in poi lo scarso successo dell'istituto si è rilevato significativo, e questo è imputabile a due fattori in particolare.

In primis, è dovuto alla poca conoscenza di molti giudici dei "meccanismi di azione" e della figura del mediatore. A ciò si aggiunge il convincimento dei magistrati che la responsabilità sanitaria, sebbene applicabile alla "colpa lieve", come analizzato precedentemente, è materia complessa e quindi necessita di competenze specifiche che non rientrano nella professionalità del soggetto proposto al tentativo di dirimere la controversia con la conciliazione delle parti sebbene, nel Dlgs 28\2010 sia specificato, all'art. 8 comma 4, che "...il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali", affiancandosi quindi di un perito per la redazione di una relazione tecnica al fine di accertare i fatti che hanno procurato la richiesta di risarcimento per favorire la proposta di conciliazione, richiamando all'art. 60 comma 3 lett. L che recita "Per le controversie in particolari materie, prevedere la facoltà del conciliatore di avvalersi di esperti, iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, i cui compensi sono previsti dai decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e per le perizie giudiziali".

Il costo del CTM, Consulente Tecnico di Mediazione, sarà a carico delle parti in conflitto. Ancora, il mediatore designato, nei casi di specie, in base all'art. 7 comma 2 lett. c del DM

180/2010 può avvalersi "delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia" e quindi di un cd. co-mediatore medico individuato in altri Organismi specializzato nella materia oggetto della controversia da cui deriva la richiesta di risarcimento del danno.

Secondo punto sostanziale per l'insuccesso della mediazione in questa materia è da attribuirsi alla frequente mancata apparizione di tutti gli attori delle parti all'incontro preliminare. Il coinvolgimento delle compagnie di assicurazione e delle Aziende Ospedaliere o ASL previsto dalla normativa discussa in precedenza, e la loro assenza sistematica, fanno sì che il "filtro" della mediazione non vada a buon fine. Solo nei primi anni dall'introduzione del Decreto legislativo c'era stata, invece, una buona partecipazione delle compagnie assicuratrici con esiti conciliativi positivi delle controversie.

Successivamente lo scenario è cambiato del tutto in quanto, nella maggior parte dei contratti assicurativi sia dei medici che delle strutture sanitarie, vige la clausola di gestione della lite a carico dell'Assicurazione, per cui basta che quest'ultima non si presenti all'incontro preliminare per interrompere la procedura conciliativa, in quanto munita dei poteri gestori di risoluzione amichevole del danno. I motivi per cui le Compagnie disertino la mediazione sono poco chiari.

Va considerato che la clausola di riservatezza di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del Dlgs 28/2010, peraltro, a differenza del giudizio ordinario con eventuale sentenza, tende a tutelare l'immagine sia del medico che della struttura sanitaria, in quanto non emerge nessun riferimento alla colpa professionale del danneggiante.

3. La legge Gelli-Bianco.

Con la legge n. 24 dell'8 marzo 2017 (cd. legge Gelli-Bianco), intitolata "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie" il legislatore, considerata la bassa percentuale di successo della mediazione in subiecta materia, ha introdotto un "doppio filtro" per la conciliazione tra le parti: l'accertamento tecnico preventivo diretto alla composizione della lite, disciplinato dall'art. 626 bis c.p.c., imponendo il suo esperimento in via preliminare al processo, come strumento alternativo alla procedura di mediazione, la cui scelta è a carico dell'attore.

L'art. 8 comma 1 della legge 24/2017 recita: "Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696 -bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente".

Il comma 2 precisa "La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162..." Tale comma evidenzia che il Giudice competente a decidere del risarcimento del danno è quello civile, che la procedura si avvia tramite ricorso, e che il ricorrente può optare solo per uno dei due procedimenti, fra ATP e mediazione. Ancora, esclude la possibilità di "negoziare assistita" da parte degli avvocati per risarcimento di danni da responsabilità sanitaria, sancita nel capo II come previsto dalla legge n. 162/2014.

Sebbene i due istituti in questione

tendano entrambi al componimento bonario della lite, sotto il profilo strutturale sono decisamente diversi: l'ATP è ascrivibile alla giurisdizione contenziosa, quindi classificabile come conciliazione giudiziale, a differenza della mediazione, che ha natura stragiudiziale e negoziale, indipendente dal processo.

L'ATP comporta l'obbligo, per il consulente tecnico nominato, di proporre un tentativo di conciliazione in base a quanto emerso dall'attività di accertamento.

Per quanto esposto nel paragrafo precedente sulla mancata presenza delle Assicurazioni nella procedura di mediazione, il legislatore, con l'art. 8 comma 4 della legge in oggetto, sancisce l'obbligo di partecipazione al procedimento ex art 626 bis c.p.c. anche per le Compagnie assicuratrici e alla formulazione di una proposta di risarcimento del danno in merito a quanto emerso nella relazione di ATP. L'eventuale mancata partecipazione al tentativo di conciliazione comporta la condanna al pagamento delle spese di lite oltre alla sanzione pecuniaria da corrispondere alla parte invece presente. Sotto il profilo penale, la legge 24/2017 ha rubricato l'articolo 590-ter del codice, responsabilità medica per morte o lesioni personali in ambito sanitario: "L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività cagiona, a causa di imperizia, la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

Agli effetti di quanto previsto dal primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico - assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge". Tale articolo abroga quanto previsto dal citato art. 3 comma 1 della legge 189/2012 (Legge Balducci), diminuendo la responsabilità penale del sanitario, ma non quella civile, individuandone, nel dettato dell'art. 7 della L. 24/2017, un "regime speciale".

4. I due procedimenti a confronto

Con l'emanazione della Legge Gelli-Bianco è evidente, da parte del legislatore, il considerare l'applicazione dell'istituto della mediazione poco idonea per la risoluzione di controversie in ambito sanitario.

La mediazione, al contrario dell'ATP, comporta la preferenza per un percorso collaborativo, di dialogo, che prescinde dal piano tecnico-giuridico, consentendo alla parte istante un rapporto basato sulla comunicazione con quella convocata (struttura sanitaria, sanitario e/o loro assicurazioni), al fine di recuperare il rapporto fiduciario fra medico e struttura con il paziente.

Di contro, l'ATP non prevede alcuna presenza delle parti e non fonda sul dialogo e la comunicazione: il CTU nominato è un esperto specializzato nella materia che deve redigere una relazione finale per definire la dinamica fattuale e l'entità del danno da risarcire, senza alcun coinvolgimento dei soggetti coinvolti nella vicenda. L'interazione del consulente con le parti si riduce al tentativo di conciliazione della proposta di risarcimento. In caso di fallimento, su richiesta di una parte, può essere acquisito il fascicolo della relazione redatta dal CTU per il successivo giudizio di merito, ex art 696-bis, comma 5, c.p.c.

La mediazione, invece, come disposto dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 28/2010, è vincolata, come già visto, alla clausola di riservatezza: le informazioni ottenute durante il procedimento, nonché l'eventuale proposta di conciliazione formulata dal mediatore, in caso di insuccesso non sono utilizzabili nel successivo giudizio. Ciò riguarda sia la cd. "riservatezza interna", che riferisce alle informazioni acquisite dal mediatore con le parti, che la cd. "riservatezza esterna", che comprende invece il rapporto fra mediatore e soggetti estranei alla procedura.

Altro punto di dubbia chiarezza riguarda le competenze conciliative del consulente tecnico rispetto

a quelle del mediatore. La Legge 24/2017, all'art. 15, comma 1, dispone che "Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi." e che quindi l'incarico debba essere conferito a un collegio con comprovata esperienza professionale in tale ambito. Sotto il profilo tecnico di selezione espresso nella prima parte del comma, nulla quaestio. Le perplessità riguardano la parte finale, ovvero le "adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione" del consulente tecnico che, di per sé, non risulta possederne se non a eventuale titolo personale, non essendo soggetto a specifici percorsi formativi in detta materia.

Situazione opposta riguarda il mediatore. Pur se privo di competenze specifiche in controversie sanitarie, segue un percorso formativo con aggiornamenti e tirocini, che riguarda anche ampiamente le tecniche negoziali e la comunicazione.

Per quel che riguarda questo argomento, ovvero le caratteristiche sostanziali del consulente tecnico e del mediatore, si potrebbe aprire un ampio dibattito. Ciò che si evidenzia da quanto brevemente descritto in precedenza, è una confusione di base e la sommaria conoscenza del ruolo del mediatore ai più.

Il CTU quindi è sì una figura competente sul piano tecnico, nominata per analizzare i fatti accaduti oggetto

della controversia e determinarne le responsabilità connesse, identificando anche il quantum a titolo risarcitorio per poi esperire il tentativo di conciliazione.

Il mediatore, invece, pur non specificamente formato su questioni sanitarie, così come accade anche in altre materie afferenti all'istituto della mediazione, ha come compito principale il favorire il dialogo fra le parti in conflitto, cercando di mettere tutti attorno a un tavolo, con l'intento di far riprendere il processo di comunicazione fra loro interrotto per arrivare, poi, alla conciliazione. L'attività del mediatore quindi non prevede l'analisi dei fatti e accertare di chi è la responsabilità del danno contestato identificando la somma risarcitoria, ma solo acquisire informazioni, nella ricostruzione degli enunciati dalle parti, ascoltate anche in sessioni separate, cioè con ciascuna singola parte, valutando la possibilità di risoluzione in bonis proponendo un importo ragionevole per la conciliazione.

Un aspetto rilevante a favore della consulenza tecnica è che, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il consulente provvede al deposito della relazione nella cancelleria del giudice competente. Instaurato il giudizio tramite le modalità del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c., più veloce di quello ordinario, ciascuna parte può chiedere che la relazione elaborata dal perito sia acquisita agli atti del giudizio di merito, come normato dall'art. 696-bis comma 5 c.p.c.

La consulenza tecnica eseguita in mediazione (cd. CTM), di contro, è producibile in giudizio se, su accordo delle parti, l'elaborato del perito viene svincolato dall'obbligo di riservatezza, che riguarda anche l'esperto nominato che è considerato soggetto terzo e imparziale, al pari del mediatore. In questo caso la consulenza assume la stessa valenza della perizia redatta su incarico del giudice² sebbene, in diversi giudizi, sia considerata "prova atipica la cui acquisizione nel processo e la successiva valutazione dipende dal prudente e insindacabile apprezza-

mento del giudice"

5. Conclusioni.

La sommaria analisi descritta nei precedenti paragrafi sul ruolo della mediazione per le controversie da risarcimento per responsabilità sanitaria fanno ben comprendere che, in questa materia, la strada è decisamente impervia.

Il "doppio filtro" creato dal legislatore implica la scelta, da parte del ricorrente, dell'istituto che intende utilizzare per la composizione bonaria della controversia. E' ragionevole supporre che l'istante tenderà a operare la propria scelta in base a quanto suggerito dall'avvocato che lo assiste, e quindi con buona probabilità si indirizzerà verso l'accertamento tecnico preventivo disposto dalla recente legge 24 dell'8 marzo 2017, che pare essere maggiormente fruibile in caso di insuccesso del tentativo di conciliazione e conseguente avvio di giudizio di merito.

Poca rilevanza in materia sanitaria sembra avere la durata della procedura di mediazione, che deve concludersi in tre mesi, il costo contenuto della stessa, la peculiarità della figura del mediatore, la possibile nomina di un co-mediatore medico e il ricorso alla consulenza tecnica di mediazione, tramite la nomina di un esperto individuato dalle parti dall'albo dei professionisti iscritti presso il Tribunale, con quesito formulato dalle stesse parti per la relazione tecnica.

L'istituto della mediazione appare anche meno tutelato nel caso di mancata presenza all'incontro preliminare dell'Assicurazione rispetto a quello dell'ATP, in quanto non è prevista alcuna sanzione economica a danno in caso di assenza, come invece avviene per la consulenza tecnica ex art. 696-bis c.p.c.

Dubbi permangono su diversi aspetti non ancora chiari dei due istituti contrapposti, sebbene il ricorso all'ATP appaia la procedura che il legislatore ritiene più idonea per la deflazione del contenzioso e il tentativo di conciliazione in materia.

² Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza 18 ottobre 2018, r.g. 565/2015

Il Gratuito Patrocinio: da strumento di tutela dei “miserabili” al riconoscimento costituzionalmente orientato di “garanzia dei diritti incompressibili dell’uomo” anche in sede di mediazione obbligatoria e/o delegata. Profili di illegittimità della lacunosa normativa in merito e novità introdotte dalla L. 206/2021 anche alla luce della sentenza di Cassazione n.10/2022.

**a cura di
Valeria Langella**

Avvocato

SOMMARIO 1. Le origini del Patrocinio a spese dello Stato; 2.1 Il Gratuito Patrocinio dalla nascita della Costituzione Italiana all'estensione in ambito stragiudiziale ex D.lgs.116/2005 della direttiva europea (2002/8/CE) sul Legal Aid; 2. L'estensione del Gratuito Patrocinio agli strumenti della Mediazione e della Negoziazione Assistita ex L. 206/2021; 2.2 I criteri di ammissione del patrocinio a spese dello Stato ed il recupero delle somme pubbliche anticipate; 3. La sentenza della Consulta n.10/2022 il “breaking point” della giurisprudenza consolidata e l'effettiviconoscimento del diritto alla difesa in ogni fase della controversia in cui la mediazione sia obbligatoria e propeudica all'azione; 3.2 Gli effetti retroattivi della pronuncia di Cassazione n.10/2022; 4. Conclusioni.

1. Le origini del Patrocinio a spese dello Stato;

L'istituto del cd. “Gratuito Patrocinio” ha origine nel tardo diritto romano, allorché a vedove, orfani e persone “miserabili” era concesso di essere giudicati direttamente dal Tribunale imperiale romano in forza della protezione sociale esercitata nei loro confronti da parte di esponenti del regno Carolingio. Successivamente, numerosi statuti medievali disposero l'istituzione a termine di un giureconsulto con potere di patrocinio per le cause dei più disagiati e nacque così la figura del “Difensore del Povero”. Nel corso dei secoli antecedenti l'unificazione d'Italia gli strumenti di sostegno

all'accesso alla giustizia per i meno abbienti si ridussero a due tipologie: una basata sulla costituzione di un onere in capo ai membri della classe forense di patrocinare nel pubblico interesse i poveri (patrocinio gratuito obbligatorio) ed un'altra fondata sull'istituzione di uffici legali di rilievo pubblicistico, in cui lo Stato interveniva per retribuire i professionisti (Avvocatura dei Poveri creata nello Stato sabaudo piemontese). La legge Rattazzi sull'ordinamento giudiziario n. 3871 del 13.11.1859 istituì, presso ciascuna Corte d'Appello, un ufficio formato da un avvocato e da un procuratore dei poveri, inseriti presso l'organo magistratuale, con le funzioni di patrocinio per i non abbienti mentre, dall'altro lato, sopresse gli uffici dell'avvocatura dei poveri di istitu-

zione privata e comunale. Successivamente alla costituzione del Regno d'Italia l'istituto dell'Avvocatura dei Poveri venne esteso, con i R.D. 21.4.1862 n. 620 e 21.9.1862 n. 851 alle provincie di Napoli e della Sicilia. Tale sistema, però, collassò in breve per ragioni di bilancio pubblico in ragione delle eccezionali spese alle quali lo Stato doveva far fronte. In meno di tre anni infatti, la cd. “Legge Cortese” del 6.12.1865 n. 2626 abrogò tutti gli uffici degli avvocati e procuratori dei poveri esistenti e retribuiti a spese dell'Erario, ad eccezione di quelli istituiti con private fondazioni. Per sopperire alla mancanza dell'istituzione appena cessata, il legislatore con il R.D. 6.12.1865, n. 2627 regolamentò l'ufficio del patrocinio in favore dei non abbienti

come incarico essenzialmente gratuito e onorifico volto da un lato ad eliminare il peso fiscale della tutela dei poveri dalle spalle dello Stato e, dall'altra, cercare di innalzare l'importanza "morale" della difesa del meno abbiente. Pertanto, è proprio dal 1865 che il mandato difensivo esercitato in favore dei poveri è divenuto "gratuito" nel vero senso della parola ed è nato l'obbligo di patrocinio discendente toutcourt dall'iscrizione nell'albo professionale, salvo i casi di sovvenzione da parte di un istituto privato dell'avvocatura per i poveri. La riforma introdotta poi dal legislatore fascista col Regio Decreto 30.12.1923 n. 3282, prescrisse il gratuito patrocinio dei poveri quale ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori. La riorganizzazione della disciplina permise anche una più precisa delimitazione dell'ambito di applicazione dell'istituto perché, oltre a comprendere i settori civile e amministrativo, comprese anche i giudizi penali. Presupposto principale per l'ammissione al beneficio era la prova da parte del richiedente di versare in un vero e proprio "stato di povertà", intendendosi con tale inciso non la nullatenenza, "ma uno stato in cui il ricorrente non fosse in grado di sopperire alle spese della lite" che dovevano essere documentate per tabulas. Nei procedimenti civili e amministrativi il richiedente doveva dimostrare, oltre al proprio stato di povertà, anche la probabilità di esito positivo della causa necessitando del benessere di una commissione amministrativa (non giudiziaria) a cui era demandata la decisione sull'ammissione al beneficio

1.2 Il Gratuito Patrocinio dalla nascita della Costituzione Italiana all'estensione in ambito stragiudiziale ex D.lgs.116/2005 della

direttiva europea (2002/8/CE) sul Legal Aid;

La nascita della Repubblica Italiana il 02.06.1946 e la successiva entrata in vigore della Carta Costituzionale il 01 gennaio del 1948, mandarono in crisi il sistema previsto dal precedente regime fascista giacché proprio l'obbligo di richiedere l'ammissione al beneficio alla commissione, di fatto subordinava l'accesso alla giurisdizione del cittadino alla decisione di un organo amministrativo, in palese violazione degli artt. 24 co. 1 e dell'art. 25 della neonata Costituzione Italiana. Tuttavia non tutti i principi posti a fondamento del Regio Decreto furono abbandonati, in quanto la Corte Costituzionale si espresse positivamente sull'obbligatorietà del patrocinio gratuito, così come già regolato dal provvedimento regio, ribadendo il principio secondo cui "la tutela del lavoro non esclude che la legge possa imporre prestazioni gratuite per ragioni di interesse generale ai sensi dell'art. 23 della Costituzione". Solo nel 1973 il patrocinio a spese dello Stato venne inteso come "prestazione professionale onerosa corrisposta dallo Stato". Tale istituto giuridico fu creato con la L. 633/1973 per le sole controversie di lavoro e previdenza sociale e solo di poi venne esteso alle controversie riguardanti la materia dell'adozione e dell'affidamento dei minori (L.n. 184/1983). Il principio fondamentale accolto dal legislatore, mutuato da altri Stati Europei, era basato sulla previsione di un sistema in cui era l'organo pubblico statale che si assumeva il costo di tutte le spese necessarie per lo svolgimento del procedimento (es. diritti di copia, contributo unificato) nonché il pagamento dei diritti, compensi ed onorari dei difensori, consulenti tecnici ed ausiliari intervenuti nel processo, sulla base delle tariffe ordinarie esistenti in relazione alla categoria di riferimento. Di poi è entrata in vigore la L. n.117/1988 che ha disciplinato il patrocinio a spese dello Stato nei giudizi per la

responsabilità dei magistrati e di poi la L.217/90 per l'applicazione del suddetto istituto in ambito penale e nei processi civili per il risarcimento del danno derivante da reato. Nei vari anni, quindi, tutti gli interventi del legislatore volti all'applicazione di quanto espressamente sancito dall'art. 24 della nostra Costituzione, si sono limitati in realtà ad interventi ad hoc nell'ambito delle singole giurisdizioni. Per l'applicazione generalizzata del patrocinio a spese dello Stato in tutti i settori dell'ordinamento si è dovuto attendere l'emanazione del DPR 30.5.2002 n. 115 con cui, sulla scorta della L. 134/2001 (mai attuata in quanto trasfusa nel Testo Unico in materia di spese di giustizia predetto), il patrocinio a spese dello Stato è stato esteso a tutti i giudizi civili e amministrativi. Nulla ancora era mai stato statuito per contro, in ordine alle questioni stragiudiziali, finché l'Italia in attuazione della prima direttiva europea in tema di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), ovvero la Direttiva 2002/8/CE sul "Legal Aid" nella fase precontenziosa e nelle procedure stragiudiziali, con il D.lgs. n.116/2005 stabilì che il gratuito patrocinio venisse esteso anche ai procedimenti stragiudiziali, qualora ciò fosse previsto come obbligatorio ex lege o qualora fosse frutto di una decisione del Giudice, purchè si trattasse di liti transfrontaliere civili e non interne, con ciò violando palesemente il nostro dettato costituzionale all'art. 3. Anche il Consiglio Nazionale Forense, nel lontano 2013 tentò facendo appello a tale Direttiva, di promuovere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per la mediazione pre-processuale e per quella demandata dal Giudice di cui al D.lgs. 28/2010, ma ogni sforzo risultò invano.

2. L'estensione del Gratuito Patrocinio agli strumenti della Mediazione e della Negoziazione Assistita ex L.

206/2021;

La Riforma del Processo Civile affidata al Governo con legge delega, ovvero L. n.206/2021, ha tentato in ultimo di colmare tutte le lacune normative rilevabili da questo breve excursus sulle origini dell'istituto in parola. Più in particolare la Legge n. 206/2021 firmata dalla Ministra della Giustizia Cartabia, con la delega al Governo per la riforma del processo civile, intitolata "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata", ha autorizzato il Governo all'adozione di decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile, con modifiche al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 09.12.2021, Al fine di favorire la conclusione degli accordi, tale legge ha previsto, tra l'altro, l'incremento degli incentivi ex artt. 17 e 20, D.lgs. 28/2010. Tale beneficio, è stato esteso anche alle spese per i compensi degli avvocati e per la prima volta, è stato finalmente esteso, in ossequio ai principi costituzionali e comunitari sul più ampio tema del diritto all'uguaglianza dei cittadini e del diritto alla difesa, il gratuito patrocinio a spese dello Stato agli strumenti della mediazione e della negoziazione assistita e si è riconosciuto un credito di imposta a favore degli Organismi commisurato alla parte non esigibile del compenso per le prestazioni di assistenza legale svolta per coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio.

2.2 I criteri di ammissione del patrocinio a spese dello

Stato ed il recupero delle somme pubbliche anticipate;

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non superiore ad euro 11.746,68, comporta, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 131, relativamente alle spese a carico della parte ammessa, che siano anticipate dall'erario: gli onorari e le spese dovuti al difensore della stessa, il cui importo è determinato, al termine di ciascuna fase o grado del processo ovvero all'atto di cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria, secondo i criteri previsti dal D.P.R. n. 115 cit., artt. 82 e 83. Lo Stato, dal suo canto, ha il diritto di recuperare quanto anticipato: mediante esecuzione della condanna, pronunciata in suo favore, della parte soccombente (diversa da quella ammessa al patrocinio) al rimborso delle spese processuali, ai sensi del D.P.R. n. 115 cit., art. 133, ovvero, in mancanza di tale recupero, mediante rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio ove la stessa, in conseguenza della vittoria della causa, sia stata messa in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore (D.P.R. n. 115 cit., art. 134, comma 1). Lo stesso regime vale per il caso di composizione della lite: in tal caso, peraltro, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito (D.P.R. n. 115 cit., art. 134, comma 3). Se, invece, il provvedimento di ammissione è revocato, allorché si rinvenga che non sussistano in origine o vengano successivamente meno le condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione, ovvero quando la proposizione della domanda, come pure la resistenza rispetto a quella avversaria, possano essere considerate frutto di abuso del diritto, avendo l'interessato agito o resistito con malafede o colpa grave (D.P.R. n. 115 cit., art. 136), lo Stato ha in

ogni caso il diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate: nel primo caso, ove la revoca consegua al mutamento delle condizioni reddituali, solo le somme pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione; in tutti gli altri casi, in cui la revoca ha efficacia retroattiva, anche le somme pagate prima della revoca del provvedimento di ammissione (D.P.R. n. 115 cit., art. 86). Nell'uno e nell'altro caso, peraltro, la revoca ha come effetto quello di ripristinare, con efficacia rispettivamente ex nunc ovvero ex tunc, l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa, restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del – difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. Cass. n. 23972 del 2018, per cui la revoca, avendo efficacia retroattiva nelle ipotesi previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, commi 2 e 3, ripristina l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa). L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, pertanto, fino a quando non sia revocato, continua, pur in caso di composizione della lite, a produrre i suoi effetti, come in precedenza descritti, vale a dire l'obbligo dell'erario di procedere all'anticipazione degli onorari e delle spese dovuti al difensore, così come si dovrà procedere per i casi di mediazione obbligatoria e delegata e per la negoziazione assistita alla luce della recente legge delega. In ragione di quanto fin qui detto, appare manifesta la portata innovativa della menzionata Legge Delega, atteso che fino al 2020 (cfr. Cassazione sentenza n. 18123/2020) l'applicabilità del beneficio del Gratuito Patrocinio era sempre stato escluso nel caso in cui all'esperienza della mediazione non facesse poi seguito effettivamente il giudizio. Tale contraddittorietà della consolidata precedente giurisprudenza e legislazione con i principi base della nostra Costituzione, dei Diritti Fon-

damentali dell'Uomo sanciti a livello comunitario ed internazionale nonché del buon senso, annullava in toto lo scopo primario dei sistemi di A.D.R. introdotti dal legislatore nel 2010 al fine di deflazionare l'attività dei Tribunali nostrani. Paradossalmente, infatti, istigava i meno abbienti all'azione giudiziaria giacchè se non seguiva un contenzioso, nulla era dovuto dallo Stato per l'espletata attività in sede di mediazione obbligatoria, il cui costo continuava a gravare sulla parte.

3. La sentenza della Consulta n. 10/2022 il “breaking point” della giurisprudenza consolidata e l'effettivo riconoscimento del diritto alla difesa in ogni fase della controversia in cui la mediazione sia obbligatoria e propedeutica all'azione.

Nelle more dell'effettiva attuazione della L. 206/2021 in ordine al gratuito patrocinio applicabile ai metodi alternativi al giudizio, è intervenuta il 20.01.2022 la Suprema Corte con la sentenza n. 10/2022 la quale passerà alla storia come la pietra miliare che ha sancito l'illegittimità costituzionale delle norme istituite dal DPR n.115/2002 agli artt. 74 co.2, 75 co.1 e 83 co.2. per palese violazione degli artt. 3 e 24 co. 3 della nostra Costituzione.

La Consulta ha infatti giocato d'anticipo sul legislatore governativo, pronunciandosi in ordine alle sollevate questioni di legittimità costituzionale dei citati articoli, come promosse dal Tribunale ordinario di Oristano con ordinanza dell'8.07.2020 e dal Tribunale ordinario di Palermo con ordinanza del 17.03.2021, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri

1 e 34 prima serie speciale del 2021. La Cassazione, con una pronuncia del tutto innovativa ed in totale antitesi con la giurisprudenza consolidata, ha segnato il “breaking point” con l'orientamento precedente, dichiarando incompatibili con la Costituzione, le norme sul menzionato Testo Unico delle spese di giustizia che non consentono alla parte meno abbiente di accedere al patrocinio a spese dello Stato per il procedimento di mediazione obbligatoria che si concluda con l'accordo, cui non segua quindi un contenzioso giudiziario.

Ed invero, le ragioni di conflitto con la Carta Costituzionale risiedono nel fatto che la mediazione cd. obbligatoria, quindi propedeutica per le materie espressamente indicate ex art. 5 D.lgs.28/2010 e/o delegata ex officio iudicis era di fatto preclusa finora ai non abbienti non sostenendone lo Stato il costo e così limitandone, quindi, il costituzionale diritto alla difesa. Ciò ha ingenerato, in ultimo, un aumento del contenzioso, rinunciando i meno abbienti anche a possibili composizioni bonarie in sede di mediazione, quale unica via di accesso al successivo rimborso delle spese di difesa anche della espletata fase stragiudiziale della controversia.

La realtà ha mostrato infatti come la contraddittorietà e/o la lacunosità delle normative che si sono succedute sul tema di cui trattasi, abbiano penalizzato in modo irragionevole sia la parte che l'avvocato che hanno portato la mediazione a realizzare il suo scopo nell'accordo, con evidente frustrazione dell'intento deflattivo dell'istituto di risoluzione alternativa della controversia e con accentuazione delle disparità e disuguaglianze sociali.

Si legge nella motivazione della sentenza: “nel momento in cui si concepisce la mediazione obbligatoria di cui all'art. 5 co.1 bis del D.lgs.28/2010 come strumentale e necessaria ad accedere alla giurisdizione è del tutto distonica e priva di alcuna giustificazione l'esclusione del patrocinio a spese dello Stato, quando la medesima mediazione si sia conclusa con successo e non sia

stato in concreto seguita dalla proposizione giudiziale della domanda”. Ed ancora: “sarebbe incongruo che ad impedire la liquidazione dei compensi a carico dello Stato sia l'intervento della conciliazione, ovvero proprio dell'evento che evita la celebrazione del processo e soddisfa così la finalità deflattiva del contenzioso a cui è preordinata la mediazione obbligatoria. Il rischio di dover sopportare le spese difensive per il procedimento di mediazione obbligatoria risulterebbe infatti disincentivante per i non abbienti e dunque pregiudizievole nella prospettiva della piena realizzazione del diritto di difesa presidiato anche dall'istituto del patrocinio a spese dello Stato, giacchè lederebbe il loro diritto di accedere alla tutela giurisdizionale in condizione di uguaglianza rispetto a quanti dispongono di mezzi economici adeguati.”

In un ulteriore passaggio argomentativo molto incisivo, la Consulta ha enfatizzato la circostanza che mai esigenze di bilancio statale potranno giustificare più la menomazione del diritto di difesa, atteso che: “sono nitidamente in gioco il pieno sviluppo della persona umana di cui all'art. 3 secondo comma Cost. e l'intero impianto dell'inviolabile diritto al processo di cui ai primi due commi dell'art. 24 Cost., si tratta quindi di “spese costituzionalmente necessarie, inerenti in senso lato all'erogazione di prestazioni sociali incompressibili che incideranno sul bilancio, ma non sarà quest'ultimo a condizionarne la doverosa erogazione”. Peraltro, essendo in sede di mediazione obbligatoria espressamente prevista l'assistenza dell'avvocato, dotato di quelle cognizioni tecniche indispensabili anche per la presentazione della istanza di mediazione, per l'individuazione della competenza territoriale dell'Organismo da adire, nonché per identificare l'oggetto e le ragioni della pretesa è doveroso per lo Stato provvedere all'anticipazione di tali spese in favore dei meno abbienti. E' palese quindi, ad avviso della Consulta “il vulnus arrecato dalle norme censurate al diritto di difendersi dei non abbien-

ti in un procedimento che per un verso è imposto ex lege in specifiche materie e per l'altro è strumentale al giudizio al punto da condizionare l'esercizio del diritto di azione ed il relativo esito."Parimenti, l'art. 10 del D.lgs.116/2005 finora ha garantito l'accesso al rimborso del procedimento stragiudiziale solo in caso di liti transfrontaliere, in aperta violazione dell'art. 3 della Costituzione e per un chiaro misunderstanding degli intenti della direttiva comunitaria di riferimento.

del pieno sviluppo della persona umana di cui all'art. 3 della nostra Costituzione, quanto sosteneva Calamandrei, ovvero che: "Il segreto della giustizia sta in una sempre maggiore umanità, il processo e non solo quello penale, è di per sé una pena che giudici e avvocati devono abbreviare rendendo giustizia". P. Calamandrei
"Discorso sulla Costituzione, 1955".

3.2 Gli effetti retroattivi della pronuncia di Cassazione n.10/2022.;

L'eco della sentenza in esame, è e sarà storico, stante gli effetti retroattivi della stessa.

Ricordiamo, invero, che trattandosi di sentenza di accoglimento di questioni di legittimità costituzionale, l'effetto retroattivo si ingenera quando la pronuncia inficia ab origine le disposizioni censurate, come nel caso di specie. Le norme dichiarate incostituzionali (ovvero l'art. 74 co.2, art. 75 co.1 e art. 83 co.2 DPR n.115/2002) devono essere disapplicate con caducazione degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza della Corte Suprema. L'unico limite a questa retroattività è per le situazioni già consolidate, ovvero quelle che abbiano conseguito già del tutto o in parte la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti ed intangibili.

4. Conclusioni.

L'evoluzione dell'istituto del Gratuito Patrocinio, seppur con tempi molto dilatati e tra mille insidiose lacunosità e contraddittorietà, ad oggi ci offre forse la voglia di credere, per le motivazioni tutte fin qui esposte sulla più ampia tutela

La mediazione civile 3.0: sette anni per una riforma necessaria

**a cura di
Roberto Greco**

Avvocato, Mediatore professionista e Docente Formatore, membro della Segreteria dell'Organismo di Arbitrato e Media-Conciliazione della C.C.I.A.A. di Napoli

SOMMARIO_ 1. Introduzione; 2. La riforma del 2013; 3. La prima proposta di riforma del 2016; 4. La proposta di riforma del 2021; 5. La legge 206/2021; 6. Conclusioni.

1. Introduzione.

Il decreto legislativo n. 28/2010 è finalmente prossimo alla sua seconda riforma dopo quella intervenuta nel 2013 a seguito dell'entrata in vigore del c.d. "Decreto del fare" che reintrodusse l'obbligo della mediazione civile oltre ad apportare molteplici novità che diedero però anche origine a nuove problematiche man mano risoltesi con l'emanazione di circolari Ministeriali interpretative e con l'ausilio di una forbita giurisprudenza dei giudici di merito.

2. La riforma del 2013.

La riforma del 2013 ha avuto sicuramente dei pregi, risolse infatti alcune problematiche nascenti da lacune relative alla prima stesura del D.lgs 28/2010, basti pensare al principio di territorialità dell'Organismo di Mediazione che, prima dell'intervenuta riforma, lasciava spazio a pretestuosi utilizzi della mediazione lasciando la possibilità di essere incardinate presso Organismi totalmente privi di collegamento con l'oggetto della controversia al solo fine di rendere più difficoltosa l'adesione dell'altra parte alla procedura. Il novellato art.4 del D.lgs 28/2010 prevedeva, finalmente, che un'istanza di mediazione dovesse essere depositata presso un Orga-

nismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la eventuale e successiva controversia. La riforma introdusse anche rilevanti novità come la previsione del cd. "primo incontro preliminare informativo" e l'obbligo per le parti di essere assistiti tecnicamente durante la procedura da un avvocato, ma tali novità portarono, aimè, anche numerose problematiche come sicuramente ricorderanno tutti i cultori della materia.

Sembrerà paradossale, ma l'introduzione della riforma 2.0 (quella apportata nel 2013 dal Decreto del Fare) rese ben presto necessaria la riflessione su un nuovo progetto di riforma della normativa al fine di superare le nuove problematiche ad essa inevitabilmente connesse.

3. La prima proposta di riforma del 2016.

Ricordo perfettamente che durante le mie docenze nei corsi di formazione e aggiornamento per Mediatori negli anni 2016-2017 puntavo i riflettori sul lavoro della c.d. Commissione Alpa (Commissione ministeriale di studio per i sistemi di ADR istituita dal Ministro della Giustizia nel marzo 2016 con lo scopo di formulare una ipotesi di riforma degli strumenti di degiuri-

sdizionalizzazione, con particolare focus alla mediazione civile.

La Commissione schematizzò una proposta di modifica della normativa in materia di mediazione riassumibile in questi punti:

Estensione dell'obbligatorietà della mediazione: si propose di estendere l'obbligatorietà dell'esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità fino al 21 settembre 2023 (10 anni dall'entrata in vigore delle modifiche contenute nel d.l. n. 69/13, convertito con la legge n. 98/2013). Includere tra le materie obbligatorie talune per le quali erano già competenti le Camere di Commercio (contratti di subfornitura, di franchising, di leasing mobiliare non finanziario) oltre che quelle derivanti dai rapporti sociali concernenti le società di persone.

Primo incontro di mediazione effettivo: la Commissione sposò la prevalente opinione dei giudici di merito i quali affermavano che l'incontro di mediazione, anche per i casi di mediazione obbligatoria, dovesse essere effettivo e non limitarsi ad una fase preliminare informativa. In particolare, l'ordine del giudice di esperire la mediazione (c.d. mediazione demandata) non poteva ritenersi soddisfatto quando i soli avvocati si fossero presentati innanzi al mediatore e, ottenute le informazioni su funzioni e modalità della mediazione, dichiarassero il rifiuto di procedere oltre. Vi era

quindi a parere della Commissione, la necessità che fosse effettivamente svolta una vera e propria sessione di mediazione.

Presenza personale delle parti in mediazione: punto chiave era quello della presenza personale delle parti e su tale questione la proposta della Commissione era concisa, disporre obbligatoria la partecipazione personale delle parti, salvo gravi motivi.

Il principio cardine era quello che personalmente amo definire “principio naturalistico della conciliazione” e cioè che se la mediazione è un’attività negoziale diretta a riattivare la comunicazione tra le parti attraverso la facilitazione del terzo imparziale, è necessario che le stesse siano partecipi senza il filtro dei professionisti che pur le assistono, senza sostituirsi ad esse.

Ordinanza del giudice di invio in mediazione: al fine di rendere più efficace la mediazione che si svolge quando il processo è già iniziato, si proponeva di introdurre l’obbligo di motivazione per il giudice che in tal modo veniva chiamato a dare atto della c.d. mediabilità della lite fornendo alle parti ed al mediatore, elementi utili da valutare per lo svolgimento ed il buon esito della mediazione.

Proposta del mediatore: la Commissione propose l’introduzione di un divieto della formulazione di una proposta conciliativa in assenza di una delle parti sul presupposto che “mediare” implica sempre la presenza delle due parti.

Costi calmierati per il primo incontro nel tentativo obbligatorio di mediazione:

la proposta della Commissione fu di mantenere da un lato «costi calmierati» anche a garanzia della dignità ed efficacia del lavoro del mediatore e, dall’altro, la possibilità per le parti di detrarre il costo della mediazione, in caso di esito negativo, dal contributo unificato del giudizio istaurato o da istaurare.

Patrocinio a spese dello Stato per la mediazione e facilitazioni fiscali per organismi:

si propose di riconoscere la possibilità di accesso al patrocinio a spese

dello Stato individuando quale autorità competente per la liquidazione il tribunale competente per il giudizio al quale l’istanza era o sarebbe stata preordinata

4. La proposta di riforma del 2021.

Il lavoro svolto dalla Commissione di riforma Alfa non ha mai però portato ad un effettivo epilogo positivo, infatti ci sono voluti ulteriori 5 anni nonché l’istituzione ed il lavoro di una Commissione ex novo (la c.d. Commissione Luiso) per poter finalmente portare alla luce una proposta riformativa concretizzata poi, finalmente, dalla volontà politica del nostro paese.

Al termine del proprio lavoro la Commissione Luiso ha depositato nel giugno 2021 alla Ministra Carabia una proposta di riforma sintetizzabile nei seguenti punti:

- 1) Semplificazione ed incremento di incentivi fiscali sull’accordo mediativo;
- 2) Riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti poi estinto a seguito del raggiungimento dell’accordo in fase di mediazione;
- 3) Estensione dell’obbligatorietà della Mediazione in via preventiva nelle materie di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di subfornitura, di società di persona;
- 4) Incentivazione della mediazione demandata dal Giudice, attraverso un regime di collaborazione tra uffici giudiziari, università, avvocatura, organismi di mediazione, enti e associazioni professionali, al fine di formare continuamente gli operatori, ma anche di monitorare le esperienze e tracciare in quali casi i giudici domandano alle parti di

andare in mediazione. Gli stessi magistrati devono essere avviati a percorsi formativi e i contenziosi che vengono definiti in questo modo devono essere utilizzati anche per la valutazione della carriera del giudice.

5) Partecipazione personale delle parti: per perseguire l’obiettivo d’implementare l’efficacia e l’effettività della mediazione, essendo le parti stesse le protagoniste essenziali del procedimento, la loro presenza personale è prevista come necessaria, regolando le conseguenze a cui vanno incontro in caso di mancata partecipazione. La delega è consentita, sia per le persone fisiche che giuridiche, solo in presenza di gravi motivi a un proprio rappresentante che abbia i poteri e le conoscenze necessarie per trovare una soluzione alla controversia.

6) Pubblica Amministrazione in mediazione: per tutelare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche la legge di riforma dispone che la conciliazione in mediazione o in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, a meno che non vi sia dolo, colpa grave o si riscontri una negligenza inescusabile che deriva o da una grave violazione della legge o da un travisamento dei fatti.

7) Formazione e potenziamento della mediazione: al fine di garantire sempre una maggiore efficienza e professionalità al procedimento di mediazione, è stato previsto un rinnovo e un rafforzamento della formazione iniziale e permanente dei professionisti e degli operatori del sistema, prevista inoltre anche una revisione dei criteri per l’accreditamento degli organismi di mediazione, dei mediatori, degli enti di formazione e dei formatori.

5. La legge n.206/2021.

Finalmente con la legge 26 novembre 2021 n. 206 il Parlamento ha definitivamente delegato il Gover-

no ad attuare provvedimenti volti all'efficientamento del processo civile anche attraverso il rinnovamento dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie.

Nel mese di Gennaio 2022 la riforma della giustizia civile entra nella fase "attuativa" con la costituzione dei Gruppi di Lavoro presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia incaricati di predisporre entro il 15 maggio 2022 degli schemi di bozza del Decreto legislativo di riforma.

Non ci resta che attendere allora la prima metà del mese di Maggio 2022 per poter finalmente esaminare l'ufficiale bozza dello schema di riforma che dovrebbe poi essere ufficialmente operativo entro la fine di quest'anno.

6. Conclusioni

Le modifiche analizzate, se entreranno in vigore così come ipotizzate, rappresenteranno sicuramente un punto importante nella evoluzione della mediazione civile. Si poteva fare di più? Certamente, ma preferisco, come è mio solito, analizzare la situazione a 360° ed invitare chi mi legge a tirare le somme tenendo in considerazione la non rosea situazione di partenza. Ricordiamoci infatti che il progetto di riforma della giustizia civile (che oggi vede finalmente la luce) partiva inizialmente sotto la direzione dell'ex Ministro Buonafede che notoriamente mal propendeva al potenziamento e miglioramento della disciplina in materia di mediazione, ed è poi, invece, stato risollevato dall'attuale Ministro della Giustizia Cartabia che ha invece sempre manifestato con fermezza un approccio propositivo agli strumenti alternativi di giustizia battendosi personalmente per portare alla luce una proposta di riforma valida.

Sicuramente nell'attuale governo prevale una propensione verso questi strumenti alternativi, soprattutto in considerazione del fatto che l'attuale sistema del comparto giustizia non potrà sopportare ancora a lungo l'arretrato giudiziale e il numero dei nuovi contenziosi annuali, ma vi è anche la preoccupazione di una necessità dei cittadini di sentire il settore giustizia più vicino a loro e più accessibile da tutti i punti di vista.



ADR Medi” rappresenta una organizzazione interna dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli e quindi con il requisito di ente pubblico ed una autonomia amministrativa gestionale e contabile riconosciuta dal Ministero della Giustizia. Di seguito una descrizione sintetica delle attività dell’ente.

Medi - sistema di gestioni delle ADR, accreditamenti e autorizzazioni

Medi formazione

Ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia dal 25/10/2007 a tenere corsi formazione che abilitano all’esercizio della professione di sia di mediatore professionista nonché abilita i docenti per l’insegnamento nei corsi per mediatore civile e beneficia dell’esenzione IVA sia per i corsi che attività accessorie di cui al DPR 633 del 1972.

O.C.C. Medi

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento iscritto con Pdg n.47 del 2016 al iscrizione al Ministero della Giustizia.

Medi Organismo di mediazione

Accreditato presso il Ministero della Giustizia al n° 142 come “diverso da CCIAA e Ordini professionali” abilitato a gestire le mediazioni civili senza limite per materia, organismo interno all’Ordine dei commercialisti e quindi ente pubblico, che garantisce i requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di un servizio pubblico che garantisce anche terzietà ed imparzialità.

Rivista Scientifica

La rivista è iscritta al Tribunale di Napoli ed offre, agli esperti, la possibilità di pubblicare articoli validi per l’accreditamento come “docente teorico in mediazione” con Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 16 del 16 marzo 2011;

AG.COM

Medi è iscritta al n°1 degli organismi di mediazione iscritti all’AGCOM ed ha organizzato i corsi di formazione per i mediatori del Corecom Campano.

Mediacampania

L’Odcec Napoli Medi e la Camera di Commercio di Napoli, hanno costituito “Mediacampania”, partecipata al 50%, ha lo scopo di diffondere la cultura conciliativa alle aziende e ai cittadini.

Sportello informativo presso il Comune di Napoli Municipalità 2°

E’ stata sottoscritta una convenzione con il Comune di Napoli per fornire una qualificata assistenza informativa ai cittadini napoletani.

Riccardo Izzo
Presidente Medi



€9,50

Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito
www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522



Rivista

Mediazione e Composizione crisi da sovraindebitamento
Rivista di approfondimento scientifico

Anno

2022 Gennaio - Marzo
Numero: 1

Editore

“Medi” dell’ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione Civile
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Ente di Formazione

Progetto grafico e stampa

Marco Ricchi - www.marcoricchi.com



MEDI

Editore

“Medi” dell’ODCEC di Napoli
Organismo di Mediazione civile
Organismo di composizione della crisi da
sovraindebitamento
Ente di Formazione

€ 9,50

Copia Gratuita

Rivista scaricabile on-line sul sito - www.odcec.napoli.it/medi/

ISSN 2039-8522